



REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 20 del 12.5.1990,

modificato con deliberazioni:

- nr. 20 del 20.4.2006,
- nr. 35 del 3.8.2007,
- nr. 29 del 26.6.2008,
- nr. 1 del 22.3.2014

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I

I CONSIGLIERI COMUNALI - NORME GENERALI

Art. 1 - Riserva di legge.

L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Art. 2 - Inizio e cessazione del mandato elettivo.

1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. Essi, normalmente, durano in carica sino alla proclamazione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. La valutazione dei presupposti dell'urgenza e della improrogabilità compete al Consiglio stesso.

3. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal decreto legislativo 18.8.2000, nr. 267 e successive modificazioni, procedendo alla loro immediata surrogazione. E' prevista un'unica votazione per tutti gli eletti eleggibili, mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

4. Nel caso di successiva cessazione per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere Comunale, si procede alla surrogazione, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal decreto legislativo 18.8.2000, nr. 267;

Art. 3 - Incarichi ai Consiglieri Comunali.

1. Il Sindaco per la realizzazione di specifici obiettivi di interesse generale può conferire incarichi ad uno o più Consiglieri.

2. Il conferimento dovrà essere limitato nel tempo ed avverrà per atto formale su materie determinate.

3. E' vietato conferire incarichi di consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 4 - Dimissioni.

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere devono essere presentate personalmente, con comunicazione scritta e firmata, ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione.

Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.

2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono poste devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.

3. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 del T.U

Art. 5 - Decadenza e rimozione della carica.

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti all'art. 60 del decreto legislativo nr. 267 del 18.8.2000, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere (o del Sindaco) interessato ai sensi degli articoli 69 e 70 del decreto legislativo 18.8.2000 nr. 267.

2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dal decreto legislativo 18.8.2000, nr. 267 e successive modificazioni come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura.

Se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

3. I componenti dell'organo consiliare possono essere rimossi dalla carica quanto compiano atti contrari alla Costituzione; o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico; o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, nr. 646 o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza, secondo quanto dispone l'art. 142 del decreto legislativo 18.8.2000 nr. 267.

4. I Consiglieri Comunali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna, per taluno dei delitti di cui al primo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 18.8.2000 nr. 267 o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che commina una misura di prevenzione.

5. Il Presidente del Consiglio o, in sua mancanza, il Vice Presidente, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 3 e 4, convoca il Consiglio Comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.

6. I Consiglieri Comunali che non intervengono per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio Comunale, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Presidente del Consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7.8.1990, nr. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

7. La surroga dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza in conformità dell'art. 81 del T.U. 16 maggio 1960, nr. 570, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità o incompatibilità per il soggetto surrogante.

6. Sospensione delle funzioni.

1. I componenti dell'organo consiliare possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del Prefetto quando sussistono i motivi di cui al primo e secondo comma dell'art. 142 del decreto legislativo 18.8.2000 nr. 267 o quelli di cui all'art. 59 del decreto legislativo 18.8.2000 nr. 267..

2. Il Presidente del Consiglio o il Vice Presidente, in sua mancanza, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il Consiglio Comunale che prende atto della sospensione decretata. Il componente sospeso facente parte dell'organo consiliare non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del Comune, sia in Enti, Istituzioni ed Organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.

3. Ove la sospensione sia stata adottata ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo 18.8.2000, nr. 267, il Consiglio Comunale nella stessa seduta nella quale prende atto del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di

Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma degli articoli precedenti.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 7 - Prima seduta del Consiglio.

1. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco neo eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.
2. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data di fissazione dell'adunanza e, sempre a cura del Sindaco, va contestualmente partecipato al Prefetto.

Art. 8 - Primi adempimenti.

1. Nella prima seduta, dopo la convalida degli eletti, e la comunicazione da parte del Sindaco in ordine alla nomina degli Assessori e del Vice Sindaco, il Consiglio Comunale, in virtù dell'art. 11 dello Statuto ha facoltà di eleggere nel suo seno il Presidente del Consiglio ed il Vice Presidente, con esclusione dell'elettorato passivo del Sindaco e degli Assessori Comunali;
2. Le procedure di elezioni sono regolate ai commi 2 e 3 del menzionato art. 11 dello Statuto.
3. Entro sessanta giorni dalla data di insediamento del Consiglio Comunale, il Sindaco procede alla presentazione ed approvazione degli indirizzi programmatici generali.

Art. 9 - Presidenza e sede delle riunioni.

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio, che dichiara aperta e chiusa la seduta.
2. Si riunisce nella propria sede, di norma all'interno del Palazzo Civico; può, per comprovate esigenze, riunirsi in altro luogo per determinazione del Presidente del Consiglio, dandone opportuna informazione nell'avviso di convocazione.
3. Nel caso di impedimento o assenza del Presidente del Consiglio, la formulazione dell'ordine del giorno e la Presidenza spettano al Vice Presidente; .

4. Nell'ipotesi di impedimento anche del Vice Presidente presiede l'Adunanza il Consigliere Anziano, cioè il Consigliere che nella consultazione elettorale ha riportato la più alta cifra individuale tra tutti i candidati.

Art. 10 - Sessioni.

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sedute ordinarie e straordinarie.

2. Ai fini della convocazione sono ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni relative al bilancio preventivo ed al conto consuntivo.

3. Può essere riunito in via straordinaria, anche a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 3 la riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, salvo i casi di urgenza.

5. Può essere tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Presidente del Consiglio, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

Art. 11 - Convocazione.

1. La convocazione dei Consiglieri va disposta dal Sindaco con avviso scritto e comunicata ai consiglieri tramite posta elettronica certificata (PEC) o, nel caso di espressa richiesta del consigliere medesimo, consegnata a domicilio a mezzo del Messo Comunale che deve redigere relata di consegna. Nel caso che il consigliere sia residente fuori del Comune e qualora questi non abbia eletto domicilio nel Comune, la convocazione può essere comunicata tramite sempre posta elettronica certificata (PEC) o a mezzo raccomandata R.R.;

2. Il Comune, al fine di poter realizzare quanto previsto dal comma precedente, predispone i conseguenti atti assumendosi la relativa spesa, affinché a tutti i consiglieri comunali sia intestata apposito indirizzo di posta elettronica certificata finalizzata a poter ricevere le comunicazioni di convocazione del Consiglio Comunale ed altre eventuali comunicazioni;

3. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere comunicato via PEC o consegnato o spedito ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima convocazione; per le sessioni straordinarie va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima convocazione;

4. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va comunicato via PEC o consegnato o via telegramma, almeno 24 ore prima. In tal caso, però l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne facciano richiesta la maggioranza dei Consiglieri presenti; altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

5. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio, almeno il giorno precedente quello stabilito per l'adunanza.

6. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

7. La documentazione relativa agli argomenti inseriti all'ordine del giorno, va messa a disposizione da parte degli Uffici interessati almeno 3 giorni prima della data del Consiglio, pena la possibilità di stralcio.

Tale disposizione non si applica nelle convocazioni d'urgenza.

Art. 12 - Seduta di prima e seconda convocazione - Numero legale.

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, escluso il Sindaco.

2. Nella seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purchè intervengano almeno sette Consiglieri, escluso il Sindaco.

Art. 13 - Seduta di seconda convocazione.

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente:

a) che non potè aver luogo per mancanza del numero legale;

b) che, dichiarata regolarmente aperta, non potè proseguire per essere venuto a mancare il numero legale. Non è seduta di 2^a convocazione quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data, nè quella che tratta nuovi argomenti.

2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai Consiglieri Comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 11.

3. Quando l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, è rinnovato soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui essa venne sciolta per mancanza del numero legale.

4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli Consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 11.

Art. 14 - Allontanamento e astensione dalla votazione.

1. I Consiglieri presenti quando si delibera su questioni nelle quali essi o anche i parenti o gli affini sino al quarto grado civile abbiano interesse hanno l'obbligo di allontanarsi dall'aula.

2. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. L'astensione deve essere motivata.

3. I Consiglieri che invece escono dalla sala delle riunioni prima della votazione non si computano nel numero richiesto per rendere legale l'adunanza.

Art. 15 - Ordine del giorno.

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e ad un quinto dei Consiglieri assegnati.
2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei Consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. L'inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 16 - Sedute - Adempimenti preliminari.

1. Il Presidente del Consiglio, in apertura di seduta, verificata la legalità dell'adunanza a mezzo appello nominale eseguito dal Segretario Comunale, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario, che, in qualche modo possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
2. Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali relativi alle delibere adottate nella seduta precedente.

Il deposito si intende avvenuto entro il termine massimo di dieci giorni dalla seduta del relativo Consiglio.
3. Invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
4. Nel caso non vengano fatte osservazioni, i verbali si ritengono approvati senza la formale votazione. Occorrendo, la votazione ha luogo per alzata di mano.
5. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche, oppure per fatti personali.

Art. 17 - Pubblicità e segretezza delle sedute.

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per i casi in cui, con motivata deliberazione, è diversamente stabilito.
2. La seduta non può essere pubblica quando si tratti di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

TITOLO III**DISCUSSIONE E VOTAZIONE****Art. 18 - Ordine durante le sedute.**

Al Presidente del Consiglio spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.

Art. 19 - Sanzioni disciplinari.

1. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente del Consiglio;
2. Se un Consigliere turba con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente può proporre al Consiglio la esclusione del Consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Presidente sospende la seduta.
4. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un Consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 20 - Tumulto in aula.

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Art. 21 - Comportamento del pubblico.

1. Il pubblico, non può accedere agli spazi della sala riservata ai Consiglieri.
2. Il pubblico è ammesso ad assistere alle sedute occupando i posti destinati allo scopo; esso deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
3. Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Art. 22 - Prenotazione per la discussione.

1. I Consiglieri devono fare richiesta verbale al Presidente per intervenire sull'argomento in discussione.
2. Il Presidente regola l'ordine degli interventi.
3. I Consiglieri che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomento non all'ordine del giorno, debbono preventivamente informare il Presidente e possono interloquire, solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

Art. 23 - Svolgimento degli interventi.

1. Il Presidente concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare per quanto possibile, gli oratori di gruppi diversi.

2. I Consiglieri possono intervenire non più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno e per richieste di chiarimenti e/o proporre modifiche.

Art. 24 - Modalità degli interventi.

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto e rivolto al Presidente, in modo conciso.

2. Quando il Consigliere si dilunghi nell'intervento, il Presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato a concludere.

3. Il Presidente richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad attenersi ad esso; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello persista nel suo atteggiamento.

4. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

5. Ogni Consigliere può sempre chiedere la messa a verbale di una dichiarazione scritta che in ogni caso, va consegnata al Segretario durante la seduta.

Art. 25 - Questioni pregiudiziali e sospensive.

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi.

La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi.

Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni pregiudiziali o/e sospensive sono discusse immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione; questa prosegue solo se il Consiglio non le respinga a maggioranza.

4. La votazione relativa agli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva ha luogo per alzata di mano.

Art. 26 - Fatto personale.

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.

2. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne i motivi. Il Presidente decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista, il Consiglio decide sulla questione posta, per alzata di mano e senza discussione.

3. Il Consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunciate o per rettificare queste.

Art. 27 - Udienze conoscitive.

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività del Comune.

2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario Comunale nonché i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di Enti ed Aziende dipendenti dal Comune, Difensore Civico o Associazioni e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.

3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.

4. Durante l'intervento del Segretario Comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno svolte dal Vice Segretario o affidate dal Presidente ad un dipendente qualificato per tali funzioni.

Art. 28 - Dichiarazione di voto.

1. A conclusione della discussione, ciascun Consigliere o un Consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio e del proprio Gruppo.

2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 29 - Verifica del numero legale.

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo Consigliere.

2. Il Presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, scioglie la seduta.

Art. 30 - Diserzione.

Quando la seduta del Consiglio, trascorsi trenta minuti dall'ora fissata, non può aver luogo per mancanza del numero legale o questo venga meno durante la seduta stessa, il Presidente o chi lo sostituisce o, in mancanza, il Segretario dichiara la diserzione della seduta.

Art. 31 - Votazione.

1. I Consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Presidente .

2. Le sole deliberazioni concernenti persone si assumono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.

3. Nessuna votazione è valida se non ottiene almeno la maggioranza assoluta dei voti, salvo diversa disposizione di legge.

4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

5. terminate le votazioni, il Presidente, con l'assistenza di tre Consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene almeno la maggioranza assoluta dei voti, fatti salvi i casi in cui la legge preveda la maggioranza qualificata.

Art. 32 - Irregolarità nella votazione.

Quando si verificano irregolarità nella votazione o non risulti chiaro il numero di voti a favore o contrari, il Presidente su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può valutare le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art. 33 - Verbalizzazione delle riunioni.

1. I processi verbali delle delibere sono redatti dal Segretario Comunale: debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta; devono essere sempre indicati i nominativi dei Consiglieri che si sono astenuti dalla votazione o che hanno espresso voto contrario.

2. Essi vanno comunicati all'Assemblea nei modi di cui al secondo comma dell'art. 16 e sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 34 - Diritti dei Consiglieri.

Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 35 - Revoca e modifica delle deliberazioni.

Le deliberazioni del Consiglio che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si hanno come non avvenute, ove non facciano espressa e chiara menzione della modificazione o della revoca.

Art. 36 - Segretario - Allontanamento dalla seduta.

1. Il Segretario Comunale deve allontanarsi dall'adunanza quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolga interessi suoi ovvero interessi di suoi parenti o affini entro il quarto grado.

2. In tale caso, svolge le funzioni il Vice Segretario o il Presidente sceglie un dipendente qualificato per tale funzione, cui affida le funzioni di Segretario verbalizzante.

TITOLO IV

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 37 - Diritto all'informazione dei Consiglieri.

1. I Consiglieri Comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli atti del Comune ed a quelli degli Enti e delle Aziende da quello dipendenti.
2. Hanno diritto di ottenerne dagli Uffici, compresi quelli degli Enti e delle Aziende dipendenti dal Comune, estrazione di copia gratuita.
3. Hanno, inoltre, facoltà e poteri previsti dall'art. 16 dello statuto comunale.

Art. 38 - Gruppi Consiliari.

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi e ne danno comunicazione al Sindaco, insieme al nome del Capogruppo, entro la data della prima riunione del Consiglio neo eletto. Qualora non si eserciti tale facoltà, i gruppi si identificano nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi Capigruppo si individuano nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che hanno riportato il maggior numero di preferenze.
2. I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali, purchè tali gruppi siano composti da almeno tre membri.

Art. 39 - Conferenza dei Capigruppo Consiliari.

1. La Conferenza dei Capigruppo Consiliari, quale organo consultivo del Presidente è costituita da tutti i Consiglieri Capigruppo.
2. Viene convocata dal Presidente con atto scritto, contenente l'ordine del giorno, ogni qualvolta lo ritenga utile o su richiesta di uno o più Capigruppo.
La convocazione deve pervenire in tempo utile per consentire la partecipazione alla seduta.
Nei casi d'urgenza è consentita anche la convocazione telefonica.
3. Ad essa compete la programmazione dei lavori del Consiglio nonchè l'esame di ogni argomento che il Sindaco ritenga di sottoporre alla sua attenzione.
4. Si riunisce nei locali del Palazzo Comunale, della riunione viene redatto processo verbale, depositato agli atti.
5. Il Presidente può avvalersi della collaborazione dei Funzionari dell'Ente preposti alle materie all'ordine del giorno.

Art. 40 Interrogazioni.

1. Le interrogazioni sono volte ad acquisire informazioni o spiegazioni in ordine ad un determinato fatto, anche per sapere se e quali provvedimenti il Sindaco o l'Assessore Delegato o la Giunta abbia adottato o intenda adottare in relazione a quello specifico fatto.
Esse sono presentate per iscritto da uno o più Consiglieri.

2. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può richiedere che venga data risposta scritta. In tal caso la risposta deve avvenire entro i successivi trenta giorni. La risposta deve essere data in sede di Consiglio o qualora l'interrogante lo richieda, in sede di Commissione.

3. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco stabilisce la seduta per lo svolgimento dell'interrogazione.

4. Le risposte alle interrogazioni vengono fornite dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta, allo scopo fissata. L'interrogante ha diritto di replica

Art. 41 - Interpellanze.

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, Assessore delegato e Giunta Comunale consiste nella domanda in ordine ai motivi ed agli intendimenti della loro condotta riguardo a determinati problemi.

2. Per la presentazione e lo svolgimento dell'interpellanza si procede in maniera analoga a quanto stabilito per le interrogazioni.

Art. 42 - Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni.

Alle interpellanze ed alle interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, può essere data un'unica risposta congiunta.

Art. 43 - Mozioni.

1. La mozione consiste in un documento motivato presentato al Sindaco, sottoscritto da uno o più Consiglieri volto a promuovere :

§ un documento mediante il quale il Consiglio impegna il Sindaco o la Giunta ad adottare determinati provvedimenti o ad attenersi a specifici criteri o a perseguire determinati fini ed obiettivi o ad attuare programmi particolari;

§ un documento politico mediante il quale il Consiglio esprime un giudizio su atti, comportamenti e attività del Sindaco, della Giunta, dell'Amministrazione Comunale nel suo complesso e delle organizzazioni dipendenti, senza che ciò comporti l'obbligo di dimissioni della Giunta

§ un documento mediante il quale il Consiglio esprime giudizi o fa voti o manifesta sentimenti in nome della Comunità.

2. Il Presidente del Consiglio iscrive le mozioni all'ordine del giorno dell'avviso di convocazione relativo alla prima seduta del Consiglio Comunale successiva alla presentazione della mozione stessa. Le mozioni presentate successivamente all'invio dell'avviso di convocazione saranno iscritte all'ordine del giorno del Consiglio immediatamente successivo"

3. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata da uno di loro.

4. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso. Esse sono approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti.

TITOLO IV

PROCEDURE PARTICOLARI

Art. 44 - Proposte di mozione di sfiducia.

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta Comunale non comporta le dimissioni del medesimo.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco e viene messa in discussione non prima dei 10 giorni o non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
4. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia. Se questa viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario di Governo da parte del Prefetto.
5. Nel caso di inosservanza da parte del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce dell'obbligo di convocazione del Consiglio Comunale al fine di discutere, con priorità su qualsiasi argomento all'ordine del giorno, la mozione di sfiducia non oltre i dieci giorni dalla sua presentazione, il Segretario Comunale riferisce al Prefetto, il quale trascorso il termine dei giorni trenta, attiva i poteri sostitutivi previsti dalla legge.
La seduta del Consiglio nel caso predetto, è presieduta dal Consigliere Anziano.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45 - Entrata in vigore - Pubblicazione.

1. Il presente Regolamento, approvato formalmente con delibera di Consiglio, a maggioranza assoluta, entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente, purchè sia divenuto esecutivo lo Statuto Comunale.
2. Dalla suddetta data cessa di avere efficacia quello attualmente in vigore, approvato con deliberazione consiliare nr. 26 del 13.2.1971.

